

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Nell'interesse di

_____ Srl, con sede in _____,

Via _____, n. ____ (Codice Fiscale/Partita Iva _____), in persona

dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura stesa in calce al presente atto, dall'Avv. _____

(codice fiscale _____), presso lo

studio del quale in Perugia, Via

_____, n. _____, elegge domicilio

(indirizzi per le comunicazioni: PEC _____; fax n. _____), ricorrente

contro

_____, nato a _____ il _____

residente a _____, in Via _____ (codice

fiscale _____), resistente.

I fatti di causa

In diritto

* * *

Tutto ciò premesso e considerato

_____, come in epigrafe

Commento [f1]: 702bis c.p.c.. Nelle cause in cui il **tribunale giudica** in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente.

Art. 50bis c.p.c. Il **tribunale giudica** in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto ¹¹; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,] e alle altre leggi speciali disciplinanti la **liquidazione coatta amministrativa**; 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del **concordato fallimentare** e del **concordato preventivo**; 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle **mutue assicuratrici** e **società cooperative**, delle **associazioni in partecipazione** e dei **consorzi**; 6) nelle cause di impugnazione dei **testamenti** e di riduzione per lesione di legittima; 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 ¹²; 7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ¹³.

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei **procedimenti in camera di consiglio** disciplinati dagli articoli **737** e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto

Art. 50ter c.p.c. Fuori dei casi previsti dall'articolo **50bis**, il tribunale giudica in composizione monocratica.

Commento [U2]: c.p.c. art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, **indicare il proprio numero di fax**.

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in L. 11 agosto 2014, n. 114, ha eliminato dall'art. 125 c.p.c. **l'obbligo per il difensore di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.**

Art.37 D.l. 6 luglio 2011 n. 98 Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
Comma 6, lett. Q
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'."

Commento [f3]: .Art. 702bis c.p.c.:
Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'intestato Tribunale affinché, ai sensi del comma terzo, dell'art. 702 bis, cpc, fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti ed il termine non superiore a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione del convenuto,

invitando il convenuto

a costituirsi entro tale termine ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702 bis, comma quarto, cpc e lo invita a comparire, dinanzi al Giudice designato, ai sensi dell'art. 702 bis, comma 2, cpc, nell'udienza da questo indicata nel decreto, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc e che in difetto di costituzione si procederà nella sua dichiarata contumacia per sentire accogliere le seguenti

- accertare e dichiarare

condannare il _____ al pagamento, in favore della _____ Srl oltre interessi legali dal _____ sino al saldo.

Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario e accessori di legge.

In via istruttoria:

a) si depositano i seguenti documenti:

Commento [f4]: Art. 702bis c.p.c

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Commento [f5]: Art. 702bis c.p.c.

[...]

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

b) Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

Si indicano quali testi:

Si dichiara che ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 come modificato ed integrato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che il valore della presente controversia è pari ad € _____, pertanto, il C.U. ridotto della metà per le controversie di cui al libro IV, titolo I, del codice di procedura civile è pari ad € _____.

Perugia, data del deposito.

Avv. _____

PROCURA SPECIALE

_____ Srl, con sede in _____,
Via _____, n.____ Codice Fiscale/Partita Iva
_____, in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, giusta delibera del
Consiglio di Amministrazione del 02/01/2014, con il
mandato di rappresentarla e difenderla in ogni stato e
grado del presente procedimento, nomina proprio
difensore, attribuendo a questo ogni facoltà di legge,
compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare,
accettare somme e rinunciare, chiamare terzi in causa e

Commento [u6]: D.P.R. n. 115/2002 (come modificato ed integrato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98), art. 13, comma 3: "Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis...."

designare sostituti processuali, l'Avv. _____,
presso lo studio del quale, in Perugia, Via
_____, n. ___ elegge domicilio. Dichiaro, inoltre,
di essere stata informata, come da atto allegato, ai sensi
dell'art. 4, terzo comma, del D.Lgs. n. 28/2010, come
modificato dal D.L. 13/08/2011, n. 138 e
successivamente dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (Legge di
conversione 9/08/2013, n. 98) della possibilità di
ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e
dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo
decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità
di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita
ex artt. 2, 3 D.L. n. 132/14. Dichiaro di essere stata
informata sul contenuto degli artt. 7, 13, 23 D.Lgs. n.
196/2003 e sui diritti spettanti ai sensi del Codice in
materia di protezione dei dati personali; acconsento
quindi al trattamento, alla comunicazione ed alla
diffusione dei propri dati personali e sensibili per le
finalità connesse alla presente causa.

F.to

è autentica

Avv. _____

c.p.c. art. 702-ter. Procedimento.

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183.

In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

c.p.c. art. 702-quater. Appello.

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione⁴. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti **quando il collegio li ritiene indispensabili** ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.